

AVVISO DI RETTIFICA

A causa di refusi di stampa, il paragrafo 17. del disciplinare di gara è così rettificato (per agevolare la lettura, le correzioni sono evidenziate in giallo)

17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”

Le seguenti disposizioni afferiscono a ciascun lotto della gara.

Nella busta “C - Offerta economica” devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti **in originale** (formato “nativo digitale”):

1) **Offerta economica in bollo** sottoscritta, **a pena di esclusione**, nelle forme e modalità specificate ai precedenti punti 14. e 15.I) (per la dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuale, allegare l'apposita ricevuta di versamento quietanzata (F24); qualora l'imposta è assolta con marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo, allegare la relativa ricevuta di pagamento elettronico. In alternativa è consentito assolvere all'imposta di bollo tramite contrassegno telematico da apporre sulla stampa cartacea dell'offerta digitale, purché l'immagine scannerizzata della stampa bollata sia caricata nel file “nativo digitale” dell'offerta originale da firmare con firma digitale o elettronica qualificata), contenente l'indicazione del **ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara, l'importo dei lavori a misura al netto del ribasso e l'importo complessivo dell'appalto a misura al netto del ribasso e compresi gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza. L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta economica, che pertanto prevale su qualsiasi importo espresso nell'offerta medesima da considerarsi perciò mero valore deduttivo e indicativo; nel caso in cui l'importo netto indicato in offerta sia errato, esso viene automaticamente rideterminato dalla Stazione appaltante in ragione del ribasso percentuale offerto, che è fisso e invariabile, senza che ciò costituisca variazione dell'offerta di gara la cui efficacia, quindi, resta inalterata per ogni effetto di legge.

Per il ribasso offerto non si terrà conto di eventuali numeri decimali oltre la terza cifra. In caso di discordanza fra valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si terrà conto del ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, la predetta offerta, **a pena di esclusione**, deve indicare altresì i costi della manodopera del concorrente e i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si chiarisce che per la peculiarità dell'AQ, che appartiene alla fattispecie del “contratto normativo” volto a regolare successivi appalti attuativi non predeterminati nel numero ma da contenere entro un importo massimo di spesa prefissato per ciascun lotto, **i costi della manodopera e i costi di sicurezza aziendali indicati dal concorrente nella propria offerta economica, relativamente alla componente “operativa” (ovvero alle spese di manodopera e di sicurezza specifiche connesse all'esecuzione degli appalti attuativi dell'AQ), sono da intendersi comunque indicativi e non definitivi, per l'impossibilità di determinarne il loro preciso valore prima dell'individuazione dei singoli interventi manutentivi da eseguire. Pertanto, al momento dell'affidamento di ogni singolo appalto specifico dell'AQ, dovranno essere espressamente indicati dall'aggiudicatario i relativi costi della manodopera e i propri oneri di sicurezza aziendale.** La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, nei confronti dei concorrenti la cui offerta sia risultata essere anomala e comunque nei confronti del potenziale aggiudicatario, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice, ovvero che il costo del personale indicato nell'offerta non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice; qualora la verifica dia esito negativo, il concorrente è escluso dalla gara. La medesima verifica è effettuata al momento dell'affidamento di ogni singolo appalto specifico dell'AQ e in caso di esito negativo la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate,

alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per le migliorie proposte per l'esecuzione dei lavori, qualora offerte dal concorrente, la busta "C" deve contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti ulteriori documenti: il computo metrico estimativo (contenente quantità, prezzi e importi), il rispettivo elenco prezzi, l'analisi dei prezzi per quelle voci previste nell'elenco prezzi ma non desunte dal prezzo ufficiale vigente nel luogo dei lavori, la stima dei costi di sicurezza aziendali e.d. interni ai prezzi e di quelli aggiuntivi e.d. esterni relativi ai rischi di interferenze sul luogo di lavoro ove ne ricorrano i presupposti di legge. La documentazione innanzi richiesta, relativa alla componente economica della miglioria di offerta, è preordinata alla verifica di cui all'art. 97 comma 3 e ss. (escluso il comma 8) del Codice qualora l'offerta di gara risultasse anormalmente bassa, ovvero, se la stazione appaltante volesse avvalersi del dispositivo del citato art. 97 comma 6, alla verifica di congruità economica dell'offerta completa della relativa miglioria, al fine di accertare la regolarità dell'offerta nel suo complesso in ordine alla fattibilità dell'intervento per il prezzo offerto nel rispetto delle buone regole dell'arte.

Si precisa che nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**, l'offerta economica **nonché la documentazione delle migliorie offerte**, **a pena di esclusione**, deve/**devono** essere sottoscritta/e da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o gruppo. Nel caso di **consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili**, la predetta **offerta documentazione**, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa, altresì, che nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la predetta documentazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la predetta documentazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la predetta documentazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.